

**Regolamento
per l'ottenimento del certificato d'abilitazione alla caccia**
(del 13 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- la Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP);¹
- l'Ordinanza federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP);²
- la Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC);
- il Regolamento cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 agosto 1992 (RALCC), in particolare l'art. 24,

decreta:

CAPITOLO I
Norme generali

Scopo

Art. 1 Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare l'istruzione dei candidati cacciatori e di accertare le loro conoscenze teoriche e pratiche per poter correttamente esercitare la caccia.

Competenze

Art. 2 ¹All'Ufficio caccia e pesca (in seguito UCP) sono affidate:

- a) l'applicazione del presente regolamento, ad eccezione dei compiti espressamente attribuiti alla Commissione esame;
- b) l'organizzazione degli esami di abilitazione.

²Alla Commissione esame (in seguito Commissione) compete lo svolgimento e la vigilanza degli esami di abilitazione e la relativa valutazione; alla vigilanza possono collaborare gli agenti della polizia della caccia.

CAPITOLO II
Organizzazione

Organizzazione interna della Commissione

Art. 3 ¹La Commissione designa fra i suoi membri i responsabili delle singole sessioni o prove d'esame.

²Il Presidente della Commissione è designato dal Consiglio di Stato.

CAPITOLO III
Presupposti per l'ottenimento del certificato d'abilitazione

**Domanda per l'ottenimento
del certificato di abilitazione**

Art. 4 ¹Può richiedere l'ottenimento del certificato d'abilitazione colui che:

- a) ha compiuto i 16 anni;³
- b) è cittadino svizzero oppure straniero domiciliato o dimorante (permesso B) in Svizzera;

¹ RS 922.0

² RS 922.01

³ Lett. modificata dal R 12.9.2006; in vigore dal 15.9.2006 - BU 2006, 325.

c) se privato del diritto di cacciare, al momento della scadenza del termine di iscrizione deve ancora scontare un massimo di 2 anni.

²La domanda va inoltrata per lettera raccomandata entro il 31 dicembre di ogni anno tramite formulario ufficiale da richiedere all'UCP, allegando:

- a) una fotografia formato passaporto recente;
- b) copia della ricevuta di versamento del premio attestante la copertura assicurativa per la responsabilità civile per una somma minima di fr. 2,0 mio.

³L'UCP verificata la ricevibilità della domanda, invia al richiedente la tessera d'iscrizione, il materiale teorico e l'elenco delle giornate di formazione teorica e pratica obbligatorie previste all'art. 8 cpv. 1.⁴

⁴La tassa d'iscrizione è fissata a fr. 400.--, oltre al costo del materiale didattico pari a fr. 150.--.⁵

Rimborso della tassa d'iscrizione

Art. 5 ¹In caso di rinuncia per motivi di forza maggiore e quando ne sia fatta richiesta documentata all'UCP entro la prima giornata di formazione, la tassa d'iscrizione è rimborsata in ragione di fr. 350.-- (deduzione di fr. 50.-- per copertura delle spese amministrative).⁶

²L'importo di fr. 150.-- (costo del materiale) non viene rimborsato.⁷

Ottenimento del certificato di abilitazione

Art. 6⁸ Il certificato di abilitazione viene rilasciato a colui che:

- a) ha partecipato a tutte le giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro obbligatorie previste all'art. 8;
- b) ha superato l'esame di abilitazione.

CAPITOLO IV

Giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro

Giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro

a) definizione

Art. 7⁹ Le giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro obbligatorie possono comprendere in particolare censimenti diurni e notturni, valorizzazione biotopi, aiuto ai posti di controllo, tiro e maneggio dell'arma, trattamento e igiene delle carni, giornate teoriche.

b) organizzazione, numero delle giornate, tessera di iscrizione

Art. 8¹⁰ ¹Le giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro obbligatorie sono organizzate dall'UCP, il quale può delegarne il compito alla Federazione venatoria.

²La Federazione e le singole società venatorie possono organizzare delle ulteriori giornate di formazione la cui frequenza è facoltativa.

³L'UCP fissa annualmente il genere e il numero di giornate obbligatorie per ogni candidato cacciatore, indicandole sulla tessera d'iscrizione.

CAPITOLO V

Esame di abilitazione

⁴ Cpv. modificato dal R 12.3.1997; in vigore dal 14.3.1997 - BU 1997, 157.

⁵ Cpv. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dall'8.11.2013 - BU 2013, 442; precedente modifica: BU 2013, 120.

⁶ Cpv. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dall'8.11.2013 - BU 2013, 442.

⁷ Cpv. modificato dal R 27.2.2013; in vigore dal 1.3.2013 - BU 2013, 120.

⁸ Art. modificati dal R 12.3.1997; in vigore dal 14.3.1997 - BU 1997, 157.

⁹ Art. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dall'8.11.2013 - BU 2013, 442; precedente modifica: BU 1997, 157.

¹⁰ Art. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dall'8.11.2013 - BU 2013, 442; precedenti modifiche: BU 1997, 157; BU 1999, 50.

Ammissione all'esame di abilitazione

Art. 9 ¹È ammesso all'esame di abilitazione colui che:

- a) ha compiuto i 17 anni;¹¹
- b) è in possesso di una tessera personale d'iscrizione valida;¹²
- c) è cittadino svizzero oppure straniero domiciliato o dimorante (permesso B) in Svizzera;
- d) se privato del diritto di cacciare, la privazione scade entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene inoltrata la richiesta.

²L'iscrizione all'esame o alle singole sessioni avviene tramite l'invio per lettera raccomandata all'UCP della tessera d'iscrizione entro il 30 aprile di ogni anno.¹³

Validità della tessera d'iscrizione

Art. 10¹⁴ La tessera d'iscrizione perde la sua validità:

- a) dopo 5 anni a decorrere dalla data d'emissione
- b) in caso di bocciatura durante quattro sessioni d'esame.

Forma e contenuto dell'esame

Art. 11 ¹L'esame comporta una sessione scritta, una orale e una di tiro.

²La Commissione fissa al momento dell'iscrizione le modalità d'esame di ogni singola sessione.¹⁵

³Ad ogni sessione il candidato deve presentarsi con un documento di legittimazione valido.

Tassa in caso di ripetizione di una sessione d'esame

Art. 12¹⁶ In caso di ripetizione di una sessione d'esame, sono fissate le seguenti tasse d'iscrizione:

- a) per la ripetizione della sessione scritta: fr. 150.–;
- b) per la ripetizione della sessione orale: fr. 100.–;
- c) per la ripetizione della sessione di tiro: fr. 50.–.

Auditori

Art. 13 ¹Gli esami non sono pubblici.

²Il Presidente, sentito il parere della Commissione, può in via eccezionale accordare deroghe.

Sessione scritta

Art. 14¹⁷ La sessione scritta comprende domande che vertono fra l'altro sui seguenti argomenti:

- a) legislazione sulla caccia, sulla protezione ambientale e sulla protezione animale;
- b) principi ecologici, sistematica, biologia della selvaggia e malattie;
- c) conoscenza delle armi e delle munizioni, nozioni di balistica;
- d) gestione venatoria;
- e) arte ed etica venatoria e ausiliari del cacciatore;
- f) igiene delle carni.

Sessione orale

Art. 15 ¹Sono ammessi alla sessione orale i candidati che hanno superato la sessione scritta.

²La sessione orale comprende una o più prove concernenti fra l'altro i seguenti argomenti:

- a) legislazione sulla caccia, sulla protezione ambientale e sulla protezione animale;
- b) principi ecologici, sistematica e biologia della fauna, malattie, determinazione dell'età della selvaggina, riconoscimento delle tracce e delle impronte degli animali;
- c) etica venatoria, equipaggiamento del cacciatore;
- d) rapporto bosco-selvaggina, riconoscimento e prevenzione dei danni alla foresta ed all'agricoltura, cura dei biotopi;

¹¹ Lett. modificata dal R 12.9.2006; in vigore dal 15.9.2006 - BU 2006, 325.

¹² Lett. modificata dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50.

¹³ Cpv. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50.

¹⁴ Art. modificato dal R 28.1.2003; in vigore dal 31.1.2003 - BU 2003, 50; precedente modifica: BU 1999, 50.

¹⁵ Cpv. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50.

¹⁶ Art. modificato dal R 23.2.2005; in vigore dal 25.2.2005 - BU 2005, 73.

¹⁷ Art. modificato dal R 27.2.2013; in vigore dal 1.3.2013 - BU 2013, 120.

- e) cani da caccia;
- f) igiene delle carni;
- g) conoscenza, maneggio, porto e manutenzione dell'arma, munizioni e balistica, stima delle distanze, trappole.

Sessione di tiro

Art. 16 ¹Sono ammessi alla sessione di tiro i candidati che hanno superato la sessione orale.

²La sessione di tiro comprende una o più prove concernenti in particolare:

- a) tiro con fucile a palla;
- b) tiro con fucile a pallini;
- c) maneggio e porto dell'arma.

³Le armi e i sistemi di mira devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di caccia.

Convocazione

Art. 17 ¹La convocazione alle singole sessioni è inviata ad ogni candidato per lettera raccomandata.

²La convocazione al tiro può essere consegnata direttamente ai candidati che hanno superato la sessione orale.

CAPITOLO VI Valutazioni

Competenza

Art. 18 La Commissione è competente per decidere sul superamento dell'esame.

Sessione scritta

Art. 19 ¹La sessione scritta è superata se il candidato raggiunge il punteggio minimo fissato dalla Commissione.¹⁸

²Il risultato della sessione scritta viene comunicato per iscritto al candidato entro 15 giorni dalla data della sessione.

Sessione orale

Art. 20¹⁹ ¹La prestazione in ciascuna prova orale viene valutata da almeno due membri della Commissione esaminatrice con il seguente punteggio: 1 punto (insufficiente); 2 punti (debole), 3 punti (sufficiente); 4 punti (buono).

²La sessione orale è superata se il candidato raggiunge il punteggio complessivo minimo fissato dalla Commissione e se in nessuna prova ottiene il punteggio 1.

³Al candidato non è concessa la partecipazione alle prove rimanenti qualora in una prova ottenga il punteggio 1, oppure non gli sia più possibile raggiungere il punteggio complessivo minimo richiesto per il superamento della sessione.

⁴In caso di ripetizione della sessione orale il candidato deve presentarsi a tutte le prove fissate quell'anno dalla Commissione.

Sessione di tiro

Art. 21²⁰ ¹La sessione di tiro è superata se per ogni singola prova si ottengono i punteggi minimi fissati dalla Commissione.

²In caso di bocciatura, al candidato:

- a) non è concessa la partecipazione alle prove rimanenti;
- b) è concessa la possibilità di ripetere una volta tutta la sessione di tiro nell'arco della stessa giornata.²¹

³In caso di ripetizione della sessione di tiro il candidato deve presentarsi a tutte le prove fissate quell'anno dalla Commissione.

¹⁸ Cpv. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50.

¹⁹ Art. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50.

²⁰ Art. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50.

²¹ Cpv. modificato dal R 6.2.2007; in vigore dal 9.2.2007 - BU 2007, 53.

**Presenza e comportamento durante
la sessione d'esame**

Art. 22 ¹L'esame è considerato non superato se il candidato non si è presentato ad una sessione d'esame senza una valida giustificazione.

²Essa deve essere inviata per lettera raccomandata all'UCP, di regola almeno 10 giorni prima della data prevista.

³I candidati che denotano un comportamento scorretto durante gli esami (ad esempio sorpresi a copiare o a suggerire), vengono immediatamente allontanati e l'esame è considerato non superato.

CAPITOLO VII

Ricorsi, norme transitorie e finali

Ricorsi

Art. 23²² Contro le decisioni della Commissione o del suo Presidente può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 24-25 ...²³

Entrata in vigore

Art. 26 ¹Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore²⁴ immediatamente.

²Esso abroga il regolamento dipartimentale concernente l'esame dei candidati cacciatori del 2 gennaio 1986.

Pubblicato nel BU **1993**, 44.

²² Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 120; precedente modifica: BU 1997, 157.

²³ Art. abrogati dal R 12.3.1997; in vigore dal 14.3.1997 - BU 1997, 157.

²⁴ Entrata in vigore: 19 gennaio 1993 - BU 1993, 44.